

*Bulletin de la Société des Prisons  
Paris*

AVV. N. CONDORELLI

SUGLI EMENDAMENTI

AL

PROGETTO DEL CODICE PENALE


(LIBRO SECONDO)



CATANIA

TIP. ROMA DI ROSARIO BONSIGNORE

1878



N° III  
B 55

F. G. 14  
47/82

# SUGLI EMENDAMENTI

AL

## PROGETTO DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE

### CONSIDERAZIONI E RIFORME

DELLO

AVV. NATALE CONDORELLI


Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Catania.



CATANIA

TIP. ROMA DI ROSARIO BONSIGNORE

1878



## AL LETTORE

---

*Studiando il Libro Secondo del Progetto del Codice penale italiano, votato dal Senato ed emendato dalla Commissione ministeriale istituita col Decreto del 18 maggio 1876, mi trovai a poco a poco completato il presente lavoro; e, quantunque non ignorassi che in simili critiche bisognerebbe molta pratica e pari dottrina che in me assolutamente difettano, pure pensai darlo alle stampe per la semplice ragione che pur qualche cosa di buono può trovarvisi.*

*Mi attenni pertanto alle sole disposizioni che non approvo, senza fermarmi a quelle che reputo lodevoli; credetti superfluo scendere di continuo alla discussione e giustificare con l'autorità de' dottori le mie opinioni, poichè molti studj sonosi pubblicati su' lavori del Progetto; e infine feci mie talune osservazioni di egregj publicisti che pria di me ebbero l'agio di pro-*

*nunziarsi sulle singole disposizioni, mostrando i difetti di esse. Evitando quindi ogni accademica discettazione e annunciando i mie' concetti con brevità, con dommatismo, ho circoscritto il mio compito e me l'ho reso più facile.*

N. GONDORELLI

---

Incominciando queste mie « Considerazioni e Riforme » dal Titolo I. *Dei reati contro la sicurezza dello Stato*, credo opportuno manifestare una mia idea generale su tutti gli articoli riguardanti *attentato*; ne' quali, se trovo da lodare da un canto il progresso fattosi nel nuovo Progetto emendato diminuendosi la pena del tentativo, non posso a meno di deplorare il non essersi voluto spingere più in là questa riforma, scemandosi anche la penalità di questo reato, quand'esso, completo per parte dell' agente il quale avrà consumato tutti gli atti di esecuzione, pure per una causa qualunque rimarrà frustrato.

Mi auguro quindi che la Camera de' Deputati, nell'esaminare queste disposizioni vorrà uniformarsi a' più veri principj del diritto criminale, riformandole in modo che non vengano violate le fondamentali regole di esso;

poichè, non è giustizia che un delinquente il quale non abbia raggiunto il suo scopo, sia pure per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, venga punito alla pari di colui che abbia moralmente e materialmente reso perfetto il reato e la violazione del diritto sia avvenuta.

Art. 117

Parmi poi non solo rigorosa sanzione, ma sippure contraddittoria, quella del volersi punito con l' *ergastolo* tanto l' *attentato contro la vita* che quello *contro la libertà* del re; mi pare rigorosa perchè la quantità dell' ultimo reato è di gran lunga minore a quella del primo; mi pare contraddittoria perchè nel seguente articolo 118, si punisce molto meno (con la relegazione dal terzo al quarto grado) l'attentato diretto a *privare il Re dalla sovranità o ad impedirgliene, anche temporaneamente, l'esercizio in tutto o in parte*, ed io veramente non so immaginare un modo qualunque come si possa cominciare od eseguire tal reato senza violentare la persona del re, senza attentare alla sua libertà.

Di modo che, io credo, sarebbe più logico punire con l'ergastolo il solo attentato alla vita, e dichiarare compenetrato nell' articolo posto dopo l'attentato alla libertà.

Art. 118 e 119

Come ben osserva l'egregio e dotto Angelo Camerini, la latitudine data in questi articoli è troppo poca, poichè taluni attentati confinano col ridicolo, e i giurati, vedendosi alle strette di applicare una pena esagerata, assolverebbero certamente, con grande detrimento della giustizia punitiva e della moralità pubblica.

Art. 120

In questo articolo parmi vedere due volte ripetuta la stessa idea con parole diverse: si punisce l' *attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno*, si eleva anche a reato e si sanziona la stessa penalità per l'attentato *contro un ordine o classe di persone*; ma la classe di persone non è anche tra gli abitanti del regno? la seconda ipotesi non si compenetra alla prima? io porto opinione che sì, e quindi faccio voti per la soppressione di quest'ultima frase per amore di semplicità — che è dote di un codice. E a completare il mio concetto, mi occorre aggiungere che trovo nell'art. 257 una dizione che in modo più breve e più esatto guarda tutti i casi possibili nell' unica for-

mola che accenna alle « diverse classi sociali ».

Art. 139

Se nel § 1 si prescrive che per l'oltraggio al re non si può procedere che *dietro autorizzazione del ministero di grazia e giustizia*; reputo, che, per indentità di ragioni, l'istessa norma dovrebbe iniziare e regolare il procedimento del reato previsto dal § 2 dello stesso articolo.

Art. 152

La prescrizione ivi sanzionata mi sembra superflua, dapoichè non mi pare vi possa essere giureconsulto o legislatore che a' giorni nostri possa dubitare qualmente la desistenza volontaria negli atti costituenti il tentativo lo rendano inimputabile; ora, nella specie, dovendosi ancora cominciare l'*esecuzione*, siamo, più che nel tentativo, negli atti preparatorj e quindi versiamo nella nostra ipotesi. Che se mi si obbiettasse che in tutto questo Titolo le diverse fasi del reato si son volute alterare per ragioni politiche, e solo in questo caso si è ritornato alle regole fondamentali, io sento il debito di riprovare un tal concetto draconiniano, e non credo, che, to-

gliendosi questo articolo, e ricorrendosi alle sane e giuste norme di diritto, si possa incorrere nell'inconveniente di veder punito lo agente che preparando i mezzi all'eseguimento del reato, volontariamente ne desista per pentimento o altro movente sempre lo devole.

\* \*

Non trovo adatto il Titolo *Dei reati contro il libero esercizio dei culti*, perchè ivi si prevedono altri reati che non attaccano tale *esercizio*: nell'art. 154 infatti si parla di contumelie; nell'art. 156 si eleva a reato la usurpazione di funzioni; negli art.<sup>i</sup> 158 e 159 si garantiscono da guasti barbari i monumenti de' culti e si puniscono le profanazioni de' cadaveri; tutto ciò è evidente che non puossi riguardare come reato *contro il libero esercizio dei culti* e quindi proporrei la formola più comprensiva, per altre ragioni (che anche accetto) proposta in seno alla Commissione *Dei reati contro la libertà dei culti*.

Art. 154

Veramente io portavo ferma opinione che in un codice penale elaborato a' giorni nostri da illustri publicisti, non sarebbe apparsa come figura giuridica, come ente violatore

di diritto, l'ipotesi guardata in questo articolo. Gli egregj Brusa e Nelli non poterono ottenere la soppressione di esso, ma almeno fecero sentire la generosa loro protesta in seno alla Commissione che volle ritenere per reato ciò che in ultima analisi non è se non un' offesa alla credenza religiosa — offesa spesso apportata senza dolo. Ora io, osservo a' sostenitori di questo articolo: se si vuole mantenerlo e punire la *pubblica contumelia* perchè allora non essere più logici e tutelare anche con sanzione penale la credenza politica, la credenza morale, la credenza scientifica?

Quanto poi alla severità con cui si punisce tal reato, mi basti accennare sol questo: il codice sardo-napolitano — che certo non pecca di mitezza — commina la multa sino a L. 500 e gli arresti (art. 185) e il Progetto commina la detenzione non oltre il secondo grado, cioè da sei giorni ad un anno e la multa sino a lire mille.

#### Art. 155

Mi pare oziosa la prescrizione del § 1 di questo articolo, poichè non so persuadermi come si possa impedire o turbare l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose senza ado-

perarsi violenze o invettive, e quest' ultima ipotesi è prevista nel § 2 — solo caso prevedibile e punibile: anche il codice sardo-napolitano all'art. 183 non mirava a questo reato se non fosse stato accompagnato da violenze, vie di fatto, minacce o tumulti. Io quindi fonderei i due paragrafi in una sola ipotesi e direi: « Chiunque con invettive o violenze impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie, è punito ecc. ecc. » Ed anche quì la pena della detenzione da un anno a trenta mesi (che è il terzo grado) e multa sino a lire due mila, mi sembra eccessiva e se non altro abbasserei il minimo — il codice sardo-napolitano puniva questo reato col carcere sino a sei mesi e multa sino a L. 500.

#### Art. 164

Supponendosi in questo articolo la figura giuridica di coazione o violenza privata, mi pare eccessiva la pena comminata; se non altro, lascerei maggiore arbitrio al giudicante e invece di limitarlo dal secondo al terzo grado, lo facolterei a scendere sino al primo grado, avuto riguardo che può avvenire spesso si consumasse tal reato costringendosi taluno a fare od omettere un' azione di poco

conto e che recasse danno lievissimo al privato e poco allarme alla giustizia.

Art. 179

Quando la sottrazione, soppressione ó distruzione cade su corpi di reato, atti, registri, documenti, che abbiano poco o nissun valore, e recasi quindi o un minimo o niun danno all'amministrazione della giustizia penale, civile o amministrativa, pare a me che sia eccessiva la pena sanzionata per la repressione; non so quindi lodare la soppressione del § 2 che esisteva nel Progetto approvato dal Senato; anzi invece del verbo *può* adopererei *deve*, e così manterrei una disposizione che del resto è conservata nello art. 205 ove si contempla lo stesso reato commesso da persona non rivestita da carattere pubblico.

\* \*  
\*

Il concetto che informa la penalità di tutto il Capo IV ove si prevedono i reati « Dell'abuso di autorità » parmi censurabile: dall'art. 189 al 193 bis infatti non si commina che la pena della detenzione, più mite della prigionia, sotto il riguardo specioso che un pubblico ufficiale o un agente della forza pubblica possono ordinare o eseguire un atto in-

giusto per soverchio zelo nell'osservanza delle leggi; ora io credo che tale concetto abbia condotto al grossolano errore di potersi vedere mitemente puniti reati che invece, in taluni casi, meriterebbero severissima repressione. Porto ferma opinione quindi che sarebbe giusto alternare la pena della detenzione con quella della prigionia, lasciando al magistrato l'arbitrio di applicare l'una o l'altra.

Non recherò che un solo esempio con la seguente osservazione:

Art. 190 bis

Il reato di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, quivi previsto, va punito con la detenzione non oltre il terzo grado; mentre lo stesso reato, se commesso da un privato, vien represso dall'art. 165 con la prigionia dal secondo al terzo grado: ciascuno si avvede di questa patente ingiustizia, con la quale si verrebbe a violare la norma generale, che, quando un preposto alla tutela ed osservanza delle leggi le calpesta, dovrebbe essere maggiormente punito.

Art. 193 ter

Se mal non mi avviso, questo articolo lascia insoluta la questione che avea suscitato

una discrepanza di opinioni per la oscura disposizione del § 2 dell'art. 189 del Progetto approvato dal Senato. Si aggravava infatti la pena sanzionata negli articoli precedenti, quando il colpevole abbia « agito per soddisfare una passione od interesse privato »; ora che s'intende per *passione*? qual'è la *passione* che s'indica? l'illustre Geyer, osserva così: « Se con ciò intendasi dire di un'azione commessa sotto l'influenza di una passione (*affetto*) se ne potrebbe venire piuttosto ad un raddolcimento di pena. Pertanto il concetto usato di *passione* vuol significare presso a poco ciò che noi prendiamo per lo *interesse personale*. » Cotesto ragionamento è così esatto, che io non tardo a trovare nell'articolo com'è redatto una ipotesi ripetuta due volte; reputo quindi utile che esso venga riformato come lo avrebbe voluto il publicista tedesco, sostituendo la formola « per fine di lucro o per sfogo d'odio » che sarebbe comprensiva degli scopi pravi cui potrebbe mirare la delinquenza.

Art. 205

Nel § 2 conseguentemente a quanto proposi esaminando l'art. 179 direi *la pena sarà diminuita*, invece di *può essere diminuita*.

Art. 208

La penalità della resistenza è in generale eccessiva e pecca del difetto di essere troppo casuistica; meritano poi grave censura le disposizioni che si contengono nel num. 3° del § 1 specialmente per avere voluto mantenere una elevazione di pena abbastanza sensibile pel numero di persone che anche eventualmente potrebbero prendere parte alla consumazione di questo reato. Sarebbe stato invece molto opportuno notare che spesso il numero delle persone, ponendo riguardo al luogo e al tempo, non spiega nessuna influenza nè mette in pericolo la pubblica tranquillità: dieci ragazzi, o dieci donne, o dieci vecchi pieni di acciacchi, senz'armi, se si oppongono o usano violenze a una dozzina di agenti della forza pubblica, faranno ridere; tre o quattro uomini, di cui un solo armato da coltello, che resistono alle intimazioni di una squadra di guardie di questura non potranno che destare pietà; più di cinque persone, anche armate, che si oppongono alle ingiunzioni di una ventina di carabinieri, non desteranno alcun allarme; eppure costoro saranno arrestati e processati giustamente, ma saranno puniti troppo severamente. E che

diremo noi quando fuori della volontà del colpevole che promuove la resistenza si riuniscono ad ajutarlo più di dieci persone?

Se poi è lodevole quanto dispone il § 3 quando riguarda come scusante e accorda una diminuzione di pena alla passione, sempre riprovevole ma scusabile, che si eccita in petto a colui che cerca sottrarre dall'arresto un parente intimo; non posso approvare poi per nulla la limitazione postavi quando si resiste con armi o con concerto anteriore e in modo che l'una o l'altra condizione basti ad escludere il colpevole dal beneficio. Ora prendiamo ad esempio un fatto tra mille che possono avvenire:—Un manipolo di agenti della forza pubblica cercano arrestare innanzi dalla propria casa un uomo colpito da mandato di cattura, il fratello, il nipote, la moglie e due giovanetti figli di costui, si consultano fra loro, si dicono ad una voce « non lo facciamo arrestare, armiamoci e resistiamo », si muniscono di sedie, di bastoni, di pietre e *usano violenze...* eccoli minacciati del secondo grado di reclusione o relegazione (da 10 a 15 anni); intanto accorre gente, que' cinque commuovono gli spettatori, e vedendo parecchi amici, gridano a loro « unitevi a noi »; due estranei infatti si muovono, avvicinano, do-

mandano armi, son provvisti da' promotori di altri due bastoni e li cercano ajutare... si accresca per que' cinque la pena di un grado (art. 210) si vada a venti anni. Ma in fine che cosa è avvenuta? quanta la intensità di dolo che si riscontra ne' colpevoli? quale la tremenda lesione di diritto? quanto il danno arrecato? I colpevoli erano persone legate intimamente a colui che volea arrestarsi; nel guazzabuglio non seppero fare che lacerare la divisa ad un guardia di pubblica sicurezza e far saltare in aria con un colpo di pietra il cappello ad un carabiniere! e l'arresto è stato eseguito, non solo sul colpito da mandato di cattura, ma si pure sulla persona degli altri sette.

Breve: quando si tratta di parenti io non esacerberei mai la pena, anche quando fossero promotori della resistenza; accorderei anzi loro, sempre, e in tutti i casi, quella diminuzione di pena che si dà ne' fatti semplici, quand'anche esistesse il concerto e si fosse fatto uso di armi.

Art. 211, 212, 213

Anche quì la penalità è eccessiva; e basta addurre che supera in rigore il codice sardo-

napolitano, che, come da tutti si sa, è tutt'altro che mite: si confronti l'art. 253 di esso codice e si paragoni all'art. 212 del Progetto emendato dalla Commissione.

Art. 214 e 215

Il criterio che muove il legislatore ad accrescere la penalità dell'oltraggio, dalle norme ordinarie che regolano l'ingiuria fatta a chi non è rivestito di pubbliche funzioni, non è, nè può essere che sol uno, cioè, che nell'uomo publico si offende la maestà della legge rappresentata dall'*ufficiale*, dal *giurato*, dall'*arbitro*, dall'*agente della forza*, dal *corpo politico, giudiziario o amministrativo*, ecc. ecc. dando un pessimo esempio e destando uno scandalo nella comune de' consociati che dovrebbero ispirarsi alla riverenza delle istituzioni e de' rappresentanti di esse. E però, quando l'esempio difetta e lo scandalo manca, vien meno la ragione su cui si adagia la esasperazione della pena: io quindi opinerei che l'oltraggio arrecato in privato — per esempio nella casa del colpevole — presentando un che di meno di *dolo* e di *danno*, dovrebbe essere riguardato con occhio meno severo dell'oltraggio recato in una publica

udienza o in un ufficio publico, alla presenza di molti.

Art. 217

Non so lodare poi questa disposizione che vieta la prova de' fatti con cui si oltraggia una persona investita da autorità o da funzioni pubbliche: il negare che si faccia la luce sulla condotta dell'oltraggiato, non mette forse in contraddizione il disposto di questo articolo col disposto del § 2 dell'art. 419, ove si accorda il diritto di provare la verità di ciò che si è detto o scritto contro la stessa persona investita da autorità o da pubbliche funzioni? Io non so persuadermi della ragione che possa consigliare l'adoperarsi stregua diversa in due reati, che con mezzi diversi, portano poi sempre all'unico scopo della pubblicità di fatti che intaccano la reputazione di persona dalla quale si deve richiedere onestà nelle funzioni; se si crede, in tal modo, si possa raggiungere il fine di circondare di prestigio maggiore l'autorità offesa, si sbaglia di grosso, poichè io credo che anzi verà a scapitare dinanzi alla opinione de' consociati quella persona sulla quale si sono insinuati fatti ledenti l'onore e che sono rimasti nell'ombra e nel mistero.

Art. 219

Questa disposizione sarà presentata alla Camera in due formole: una approvata dal Senato, una emendata dalla Commissione; per le ragioni addotte dal sommo Giuriati, io credo che tale articolo dovrebbe sparire, convinto come sono che il fatto ivi preveduto non racchiude i termini per elevarsi a reato.

Art. 239

Sia quel che vuoi da taluni egregj pubblicisti, io non so persuadermi però che lo spergiuro, cioè il fatto di *colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile*, contenga tutti i veri caratteri di reato; esprimerei quindi il mio voto, del resto manifestato con antecedenza da illustri criminalisti, che questo articolo si cancelli dal nuovo Codice penale. E di vero, quando in un giudizio civile la *parte* dà un giuramento falso, non opera per proprio impulso ma perchè costretta dalla *parte* avversaria; e allora non si muove a quell'azione immorale per recare esclusivamente danno al suo contendente ed offesa all'amministrazione della giustizia, ma perchè nel conflitto de' proprj interessi con quelli del contrario cerca di re-

care vantaggio alle proprie finanze; vi è egoismo, vi è immoralità, ma non vi è quel *dolo* penale che completa tutti i termini perchè un fatto divenga ente giuridico punibile: quella posizione è stata creata a chi spergiura non da un fatto proprio ma dal modo di operare del suo avversario. In un codice penale è neccessità si abbandoni ogni principio ascetico, e taluni fatti immorali si lascino impuniti per non implicare ingiustizie.

Bisogna esser pratici: è fuor di dubbio, che, in tutti i momenti in cui un forte interesse personale può consigliare la menzogna a colui che *come parte* sta in giudizio, tutte le legislazioni vietano si metta alle strette con la propria coscienza per non giungere poi all'estremo di punire la menzogna; il nostro publicista Mangano, nel combattere tale disposizione, ragiona col suo stile brillante nel modo seguente: « Perchè infatti la legge vieta di deferire all'imputato il giuramento, anche in ciò che concerne il fatto altrui? Perchè i denuncianti, qualora abbiano un interesse nel fatto, ed i querelanti non possono essere sentiti con giuramento? Perchè la legge l'ha pur troppo riconosciuta questa grande verità, cioè che l'uomo (qual'è, non quale dovrebb'essere), è capace di met-

« tersi sotto i piedi la coscienza, spergiurando anche le mille volte, se allo spergiuro è consigliato dalla voce del proprio interesse. » Ora tale logicissima osservazione potrebbe indurre taluno ad opporre che sarebbe giusto venisse abolito il giuramento decisorio per ovviare a tale inconveniente, ma che esistendo esso nel codice civile, lo spergiuro deve punirsi. Nè anco ciò m'impone, dapoichè, se è vero, come è verissimo, che una disposizione delle leggi civili, anco riconosciuta giusta, non può spiegare la sua influenza sul penale, *a fortiori* non dovrebbe pesare quando si dubita della legalità di essa.

È d'uopo inoltre notare che l'art. 235 del Progetto, esenta da pena il falso testimone che *in penale* favorisce taluni parenti ed affini, e solo lo incrimina quando la falsità di cui si rende colpevole *espone a procedimento penale o a condanna penale una persona*. Dunque nel giudizio penale si ammette che possa farsi un'offesa alla giustizia quando esiste un prepotente interesse di fare scansare la pena a chi ci appartiene da vicino; dunque nel giudizio penale si permette uno spergiuro a chi *non è parte*, ma a chi è solo legato per taluni vincoli *alla parte*! sia pure che si richiede non si rechi danno privato;

ma il danno al corpo sociale è avvenuto, e spesso irreparabilmente—qualche volta il reo, per l'influenza spiegata da quella testimoniale è andato assoluto e quindi maggior pericolo che tali fatti si rinnovino. V'ha di più: nel giudizio civile il danno privato può essere riparato, l'offesa arrecata alle finanze di colui contro il quale è stato consumato lo spergiuro può rimediarsi al sopraggiungere di prove e documenti; ma il giudizio penale non può rifarsi, il colpevole assoluto non può più essere molestato per lo stesso fatto.

Conchiudo che anche per tale contraddizione mi pare abberrante la penalità dello spergiuro, nè può persuadermi il considerare nel civile la possibilità di un danno privato, poichè questo non si avvera che in seguito al modo come opera la parte avversaria e quindi non dipende dal fatto esclusivo del colpevole.

#### Art. 241

Il favoreggiamento prestato per procurare l'impunità di una contravvenzione, dovrebbe andare esente da pena; ed io mi associo alle idee esposte dell'on. Nelli, il quale, in seno alla Commissione, propugnò tale principio,

presso a poco per le stesse ragioni per cui nelle contravvenzioni non può ammettersi nè complicità, nè tentativo. Nè mi fa ricredere da tal opinione quanto assunse l'on. Nocito, il quale, lasciando intatta la questione de' principj, si asilò al timore di credere che si aumenterebbe la facilità di consumare le contravvenzioni; e dico questo: primo, perchè in tale disposizione non si guarda che al favoreggiamento *senza concerto anteriore*, e colui che commette tale lieve reato non può essere stimolato da una possibilità eventuale, che probabilmente, dopo ch'egli avrà consumato la contravvenzione, indurrà qualcuno a dargli mano ad assicurare il prodotto del reato o ad eludere le investigazioni della giustizia; secondo, perchè in fatto, nelle nostre parti dove il favoreggiamento alle contravvenzioni non si è punito, giammai si è sperimentato l'inconveniente preveduto dall'on. Nocito.

Art. 245

Nel § 3 di questo articolo metterei una disposizione più mite: trattandosi di un parente o affine che favorisce l'evasione di un condannato a pena correzionale, comminerei la

detenzione dal primo al secondo grado e anche le pene di polizia.

Art. 258

L'associazione a delinquere, puramente e semplicemente intesa, non è neppure il principio di esecuzione, è solamente un atto preparatorio alla esecuzione de' reati; cosicchè, per le regole generali e fondamentali del giure punitivo, non è incriminabile; se però gravi ragioni politiche di non destar timori, di mantenere sicura la pubblica tranquillità, possono legittimare una punizione, quando cotale associazione mira a concretare reati gravi quali i crimini e i delitti, nissun motivo può scusare la penalità inflitta agli associati a delinquere che tendono a commettere contravvenzioni di polizia, infrazioni che per loro stesse non possono destar paura. Io quindi, per queste ragioni che unisco a quelle benissimo esposte dagli on. Oliva, Nocito, Arabia, alla Commissione degli Emendamenti, reputo conforme a giustizia che l'associazione a delinquere si punisse solo se avesse per oggetto crimini o delitti.

Art. 260

Nel § 3 di questo articolo non so perchè si è ristretta la impunità a' parenti ed affini che si vedono privilegiati nel § 3 dell'articolo 208, nel num. 1° del § 1 dell'art. 235, nel § 2 dell'art. 241, nel § 3 dell'art. 245, mentre anche in tali casi si prevedono molto gravi reati. Mi riporterei per questo beneficio all'art. 208, oppure, volendo mantenere la disposizione come esiste, proporrei di aggiungersi altra ipotesi nella quale diminuirei da uno a due gradi la pena per gli altri parenti—cognati, zii, nipoti.

Art. 269

Io non ho potuto mai persuadermi della ragione che ha spinto alcuni legislatori a qualificare talune armi come *insidiose* o *atte ad uso insidioso*; tali disposizioni mi son parse sempre arbitrarie, sul motivo semplicissimo, che partendosi dalla definizione di una materialità, nella pratica han condotto sempre all'ingiustizia e ad errori grossolani. Si dice *insidioso* o *atto ad uso insidioso* lo stiletto, il pugnale, la cui lama è fissa o può rendersi fissa a mezzo di molla o al-

tro congegno: per quale ragione?... quando un coltello acuminato e a piegatojo, si apre e chiude tanto a stento da ridursi quasi a lama fissa, quando esso è maneggiato da una mano robusta e abituata, non simula quello così detto insidioso? e allora perchè una diversità di trattamento? Si dice insidiosa o si considera atta ad uso insidioso una pistola la cui canna, nell'interno, misuri meno di 170 millimetri: o forse che un millimetro di più o di meno la renda più o meno difficile al nascondimento? e se è questo il criterio che determina l'exasperazione della pena (il nascondimento) perchè non si considera la stagione, il tempo, il luogo quando il colpevole asporta l'arma? con un abito un pò largo non si nasconde benissimo una pistola lunga o una rivoltella? tempo d'inverno, sotto il tabarro, non si può benissimo asportare una carabina senza che altri se ne avveda? Lo stesso osservo per le armi bianche o da sparo chiuse in canne o bastoni, e concludo: è giusto si proibisca assolutamente il porto di ogni arma, a chi non può dare garanzia di sè all'autorità politica e amministrativa; ma quando il permesso vien accordato, quando si autorizza l'asportazione di un fucile, delle pistole lunghe, delle coltelle da

caccia, si può anche permettere l'asportazione di armi corte da sparo e di armi bianche in canne o bastoni; tutte le distinzioni mi pajono arbitrarie ed ingiuste; bisogna supporre che colui il quale ha condotto sempre vita onesta e può munirsi di permesso non si servirà delle armi (almeno ordinariamente) se non per difendersi o per respingere una ingiusta aggressione. La legge, così com'è, parmi fatta per gli assassini: poichè, colui che è abituato a provocare risse o colui che calcola di consumare una stragge *insidiosamente*, va preparato con le armi adatte e brava la detenzione dal secondo al terzo grado e la multa fino a mille lire; l'uomo onesto invece che non vuole aver conti con la giustizia trovasi spesso sprovveduto perchè teme di andare in contravvenzione alla legge.

Art. 272

La punizione poi fulminata contro chi detiene in casa le armi *insidiose* mi è parsa sempre un pò buffa: ma dove può darsi l'*insidia*, il nascondimento che possa agevolare la consumazione di un reato, se in casa si può tenere celato alla vista di tutti un parco di artiglieria composto di tre o quattro fucili e rivoltelle in proporzione?

Art. 286 a 289

Certamente sono troppo severe le pene comminate a chi si rende colpevole di contraffazione di siggilli, bolli, punzoni, marchi, quando non ne abbia fatto uso. La falsificazione di un siggillo, bollo, punzone, marca, quando viene ad essere arrestata a tal punto, o perchè manca la volontà o perchè manca l'occasione di sperimentarsi, certo non ha prodotto alcun danno, e quindi, per le regole fondamentali del giure punitivo non è incriminabile; però, i redattori del Progetto, convinti, io credo, come una persona la quale falsifica tali oggetti non lo faccia certo a solo scopo di falsificare, ma per servirsene di mezzo alla consumazione di un altro reato, han voluto elevare quel fatto ad ente giuridico punibile — è la ragion politica che fa capolino nel criminale, è la norma poco legale che può condurre a serj pericoli; ma passi in vista delle condizioni morali in cui versiamo. Però non si può sconvenire che quella contraffazione non può riguardarsi come tentativo, ma solo come un atto preparatorio: è il mettere in ordine il veleno per disfarsi dell'avversario quando s'incontrerà con noi a tavola, è l'apparecchiare la scala

per ascendere nella casa altrui e rubare; ora punirsi così gravemente questa intenzione che solamente si suppone, mi pare troppo esagerazione.

\* \*  
\*

Mi pare poco armonica la formola del Titolo IX in cui sta scritto *Dei reati contro il commercio e le industrie* quel *commercio* in singolare e *industrie* in plurale mi fa lo effetto d'una inutile stonatura, mentre credo che sarebbe sempre completo il titolo mettendo anche *industria* nel numero singolare, chè abbraccerebbe, posto in modo così assoluto, tutte le industrie.

\* \*  
\*

E per essere conseguente a quanto ho sopra cennato, anche nel Capo II del sudetto Titolo, ove trattasi « Dello sciopero e delle frodi nei commerci e nelle industrie » sostituirei il numero del meno al numero del più. Questo però quando restasse l'epigrafe qual'è; ma, in seno alla Commissione, quella epigrafe ben a ragione fu censurata dall' illustre Buccellati, il quale propose quest'altra « Della violenza e della frode nel commercio e nell' industria, » la quale anche a me pare più adatta.

Quell' egregio giureconsulto sosteneva e-

sattamente come il semplice concerto che mirasse ad aversi condizioni diverse e la desistenza dal lavoro, o, in altri termini, la coalizione e lo sciopero per sè stessi non costituiscono reato, essendo atti leciti che non possono sottoporsi a punizione, procedendo dalla libertà di associazione e di lavoro. Il fatto può elevarsi a reato quando vi concorra la violenza o la frode; quindi la riforma dell'epigrafe è reclamata da ragioni importanti le quali non possono neppure distruggersi dalle opinioni dell'on. Oliva, il quale sostenne che tale cambiamento potrebbe ingenerare qualche difficoltà in vista delle diverse disposizioni di cui si compone tutto il Capo.

#### Art. 324

Tutto ciò ho voluto dire nel caso che il Capo che esaminiamo resti come è al presente, ma la riforma della epigrafe è indispensabile ancora più se si farà sparire questo articolo, come io mi auguro ardentemente.

È certo che ogni individuo il quale vive in società è libero nel disporre come meglio gli aggrada, tanto delle sue braccia, quanto

della sua intelligenza e delle conoscenze acquistate anche praticamente; è certo del pari che ogni uno è libero di vendere la merce propria a quel prezzo che gli pare e piace e di pagare i servigj che gli si prestano a quel prezzo che crede. Dunque sarebbe una ingiustizia punire come colpevole un operajo, che, fattisi i conti, crede non poter vivere con la mercede che gli dà il padrone e gli propone un accrescimento di salario sotto minaccia di abbandonarlo — come fa infatti; oppure un capo officina, che crede non poter tenere tutti o parte de' lavoranti che assorbiscono il guadagno sperato, e li licenzia o propone loro una diminuzione di salario sotto pena di licenziamento. Ora è naturale che ciò che non è reato per uno non può esserlo nè per dieci, nè per venti, anche quando fra loro concertino ed eseguano d'accordo quell'azione che per sè stessa non è punibile. Cosicchè soltanto quando « lo scio-  
« pero abbandoni la sua figura semplice, ed  
« offra la complicità di una criminalità in-  
« cidente » come dice il sommo Carrara, può esso elevarsi a reato; ma allora nel fatto non può vedersi che la violenza privata o la violenza pubblica, e in questi casi si hanno molte disposizioni nel Codice che contem-

plano le violenze o le minacce, i tumulti o le resistenze.

Art. 330

Ben a ragione l'egregio Giacomo Maffei censurava questa disposizione che dichiara il reato ivi previsto perseguibile soltanto a querela di parte: infatti con la contraffazione di « nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, ecc. ecc. » non si reca danno soltanto ad essi ma si commette anche una vera e propria frode contro il pubblico che viene ingannato a mezzo di raggi e della *mise en scène* de' francesi nella qualità della merce.

Art. 335

Per più ragioni, che mi sembrano fondatissime, reclamo che questo articolo venga corretto e rifatto.

E innanzi tutto la materiale redazione di esso, mi pare, se non altro, curiosa e poco precisa, perchè definisce con la stessa parola il definito: « è colpevole di stupro *violento*, chiunque con *violenza* costringe ecc. » il concetto sarebbe evidente e non reputerei utile

la ripetizione: non può essere colpevole di stupro *violento* chi non usa *violenza*; adotterei quindi altra formola.

Quanto poi alle diverse ipotesi che ivi si prevedono e che sono parificate nella pena, osservo:

Non vi ha chi possa sconvenire come lo stupro, ossia la violenza usata sulla persona di una femmina, per costringerla ad abbracciamenti illeciti e *non dovuti*, produca la lesione del tesoro più prezioso ch'essa possieda e che debba custodire; l'onore della donna viene in tal modo ad essere per sempre offeso, distrutto, annientato; non v'ha volgere di tempo che possa far cancellare od obliare l'onta sofferta. E però, negli altri casi, quando per esempio si costringa violentemente una persona dello stesso sesso a congiungimento carnale, non si può dire che avvenga una pari lesione, quantunque l'immoralità dell'azione sia la stessa. La ragione è evidente, e sarebbe ozioso dimostrare come le due figure, se fanno riscontrare la stessa intensità nel dolo dell'agente, non producono poi lo stesso danno; trovo quindi censurabile il criterio che ha spinto i redattori a punire dello stesso modo lo stupro su *persona dell'uno o dell'altro sesso*.

Finalmente la troppo generica dizione dell'articolo, parmi, possa condurre ad un serio inconveniente, di punirsi cioè come colpevole di stupro il marito che reclama dalla moglie l'abbraccio dovutogli; poichè, non si sperimenta poi troppo raro il caso di una donna capricciosa o perversa, la quale, per frivola cagione e qualche volta per motivi colpevoli e scellerati, si neghi alle istanze di colui che ha diritto a ciò che richiede: comprendo anch'io che questo diritto non dovrebbe esercitarsi dal marito se non consentente la moglie e volenterosa, comprendo anch'io che risolvendosi esso in un piacere, in una voluttà reciproca, i conjugii dovrebbero essere sempre d'accordo; ma dar adito ad una donna capricciosa o perversa d'intentare una querela contro il marito, dargli le armi per farlo condannare da 5 a 10 anni di reclusione è un pò troppo. E d'uopo esser pratici: non è infrequente il caso di una moglie colpevole che disama il marito e all'insaputa di esso sfoga i suo' desiderj con un drudo; se d'altro canto essa nega i suo' favori al marito e questi reclama una prima, una seconda, una decima volta, potrà avvenire benissimo, che, non potendo più soffrire que' rifiuti, nascerà un alterco, il ma-

rito potrà costringere con la violenza quella riluttante a giacersi con lui, e allora..... le persone di servizio hanno inteso tutto o quasi: ecco il materiale soverchio a potere la moglie mandare in galera il marito!

Per tali osservazioni, opinerei che l'articolo in disamina venga rifatto nel seguente modo: « È colpevole di stupro violento, chiunque forzatamente costringe una donna fuori matrimonio a congiunzione carnale. »

Quanto poi al caso di stupro su persona dello stesso sesso farei un articolo a parte e dopo del 336 e direi: « Se lo stupro è consumato su persona dello stesso sesso, verificandosi le condizioni richieste da' superiori articoli, la pena sarà del quarto grado di prigionia. »

#### Art. 336

Anche in questo articolo trovo una patente inconcludenza, anzi una ingiustizia: o come si parificano due ipotesi diversissime, mentre nell'una talune materialità sono indipendenti dalla volontà del colpevole, e nell'altra i mezzi di cui si serve ad ottenere il suo scopo pravo dipendono tutti ed esclusivamente dall'opera sua? vi ha chi non veg-

ga come corra molta differenza tra la malizia dell'uno e la malizia dell'altro? Un giovane di focosa immaginazione e di spiriti bollenti, in un albergo si sbaglia di stanza, trova una bella donna immersa in un sonno letargico che la rende impotente, tenendola in uno stato che *non può resistere*; egli lotta con l'istinto che lo trascina verso colei, il desiderio la vince, ne usa; — un uomo inesperto corteggia una donna che vende i suoi favori e forse glieli ha promesso, una cameriera che gli tien bordone lo introduce in casa, e, conoscendo gl'intrighi della padrona, gli addita la stanza da letto; l'amante entra e trova quella donna abbandonata ad un sopore che la riduce in uno stato *che non può resistere*; usa di essa..... Ebbene, in questi due casi, che possono moltiplicarsi a migliaia, condannate col primo grado di reclusione! Parificate tali ipotesi, a quella di chi, respinto da donna onesta, l'attira in un tranello, la ubbriaca o la assonna, adopera esclusivamente egli tutti i mezzi per metterla nello stato di *non potere resistere*, ne usa.... e ditemi poi se non avrete commesso un grande errore, se non avrete perpetrato una solenne ingiustizia!

Propongo quindi che le due ipotesi ven-

gano distinte e separate l'una dall'altra, dovendosi prescrivere che quando il soggetto passivo non abbia *potuto resistere* per cagioni indipendenti dalla volontà del colpevole, il prudente arbitrio del giudicante potrà scegliere il primo grado di reclusione o pure il quarto grado di prigionia.

Art. 343

Mi pare troppo severa la sanzione all'oltraggio al pudore o al buon costume, specialmente nel massimo che si può applicare nel § 1; lo limiterei dal primo al terzo grado di prigionia. Non sarà inutile ricordare che il codice sardo-napolitano era più mite e non comminava che il carcere estensibile a sei mesi.

Art. 354 bis

Non posso che disapprovare il disposto di questo articolo che eleva a reato il fatto di « Chiunque, per servire alla propria libidine, eccita con effetto la corruzione di persona minore di anni diciotto. » Molti illustri publicisti, fra cui il Carrara, il Geyer, il Mangano hanno combattuto questo ascetismo con

tutte le forze della scienza e dell'animo loro, ma i loro sforzi sono rimasti infruttuosi; ascrivendomi quindi alle loro ragioni, mi esento a dimostrare l'ingiustizia di tal sanzione penale, limitandomi a far voti per la cancellazione di essa. Se però vorrà mantenersi, tale disposizione, desidererei almeno che la ipotesi fosse ristretta alla corruzione di fanciulle d'*integri costumi*, come volevano gli on. Sottocommessarj; poichè in vero ripugna il pensiero che una giovane, pur minore de' diciotto anni, la quale ha speculato sul suo corpo da parecchio tempo, soltanto perchè può provare che essa fu *eccitata* dagli inviti, dalle sollecitazioni di un uomo, potrà farlo condannare alla prigionia sino al secondo grado e alla multa sino a mille lire; nè m'impone affatto la opinione manifestata dall'on. Oliva, il quale si oppose a tal emendamento per non aprire adito al colpevole di tentare la prova, contro verità, che la persona da lui corrotta fosse già data al mal costume, recandole così nuovo danno—tale inconveniente io non lo credo possibile, e quand'anche si avverasse, la fanciulla proverebbe certo i suoi *costumi integri* e il colpevole sarebbe punito lo stesso; e in fine sarebbe sempre lieve inconveniente in paragone di quello notato che

potrebbe far soffrire una pena a chi non ne merita.

Art. 356

Secondando l'opinione dell'on. Brusa; sopprimerei le parole che si leggono in questo articolo « o notoriamente altrove, » non solo per le ragioni addotte dall'egregio publicista, ma ancora perchè il concetto che esse esprimono mi pare troppo vago ed indeterminato: quando si avrà la *notorietà* che si richiede? è provato tale estremo quando la tresca si conosce da due, quattro, dieci persone, o si richiede che ne siano informate almeno una ventina di persone? bastano i soli testimonj a provarla, o pure è d'uopo ch'essa sia attestata per mezzo di documenti e di certificati del Sindaco — sola autorità competente, a norma dal num. 8 art. 102 della Legge comunale e provinciale ad accertare la *notorietà* pubblica? se prima questo estremo non è provato si può sporgere querela? questo estremo e la prova di esso stanno a carico dell'accusa, o pure è l'imputato che deve provare il *non notorio* per liberarsi dalla pena? Mi pare quindi, che anche a rimuovere tante cavillose eccezioni, sarebbe, più che oppor-

tuna, necessaria la soppressione di quelle parole; e del resto fa d'uopo considerare che se la tresca non è conosciuta, se i testimonj non sanno che esiste un marito il quale tiene una concubina (fatto che mette in essere la *notorietà*) la prova di questo adulterio non potrà mai essere raggiunta.

Art. 371

Oltre le ragioni molto logiche per le quali si mosse l'on. Nocito a propugnare in seno alla Commissione l'opinione di doversi applicare la stessa penalità che all'omicidio commesso in persona del genitore, all'omicidio consumato in persona del figlio legittimo, si potrebbe aggiungere qualche altra considerazione che rende necessaria tale riforma. La uccisione dell'avo viene in questo articolo a riguardarsi come parricidio e poscia nell'art. 375 si colpisce della massima pena del Progetto — l'ergastolo — e sta bene; ma come poi si può dichiarare solamente omicidio volontario la uccisione del figlio, e comminarsi a tal reato la pena del quarto grado di reclusione che non può essere applicato nel minimo? confrontando questo articolo 371 in disamina e il § 2 dell'arti-

colo 374 non sorge spontanea l'idea di un'ingiustizia per tale diversità di trattamento? o come si può negare che sia maggiore la lesione del diritto e la perversità d'animo, del genitore che uccide colui al quale ha dato la vita, che quella del nipote che uccide l'avo?

Art. 384

Non so persuadermi come non siasi posto mente a quanti inconvenienti, a quante discettazioni, a quanti cavilli possa dar luogo la frase adoperata nel num. 3° di questo articolo « e vi sia fondato timore per la sicurezza personale ». È fuori dubbio che solamente in que' casi ove si riscontri certo l'attacco ingiusto, reale la minaccia imminente, determinato il pericolo inevitabile della lesione del diritto che ha l'uomo all'integrità del corpo e delle membra, che destino nell'animo dell'aggredito un *fondato timore per la sicurezza personale*, può dirsi che esista la figura scriminatrice della legittima difesa; su queste basi si fonda tale beneficio e il Progetto non ha derogato a tali principj supremi, infatti nel num. 1° prevede l'attacco ingiusto alla persona o al pudore, che an-

ch'esso si risolve in un pericolo al diritto dell'integrità personale; nel num. 2° prevede il caso del furto violento che si risolve in un attentato con minacce o violenze reali; e però mettendosi questa condizione del *fondato timore* nel solo num. 3° pare ch'essa voglia escludersi dalle altre ipotesi, o che almeno si richieda qualche cosa di più in questa ultima. Credo poi fermamente che cote sta formola, nella pratica incontrerà probabilmente molte difficoltà sul risolversi quando esista il *timore* e quando esso sia *fondato* o meno. Mi auguro quindi la soppressione di quelle parole.

Art. 385

Nel num. 1° del § 1, non so lodare i criterj che mossero ad accordare la scusante della provocazione soltanto quando essa sia *ingiusta*: oramai si conviene da' più illustri pubblicisti come questa scusa si adagia tutta sopra un principio subjettivo — l'ira che suscita nel cuore dell'uomo l'offesa che egli giudica fatta alla persona o all'onore proprj, o de' parenti più intimi: in cotale stato dell'animo, operando egli sotto l'impulso di una passione veemente, non può calcolare in tutta

la sua estensione la moralità delle proprie azioni e quindi non può mettere a calcolo se la provocazione sia *giusta od ingiusta*; egli opera.... e la sua intenzione, il dolo che informa il suo atto criminoso è sempre d'intensità minore di quanto lo sia quello di chi agisce senza alcuna provocazione. Non accordando alcuna scusa a chi anche *giustamente* è provocato, si richiede nel colpevole che opera per reazione, un calcolo, una freddezza di mente ch'egli non può avere, si pretende che misuri con calma s'egli sia dalla parte della *giustizia* o dalla parte del torto, e, se sbaglia, se scambia le parti, allora gli s'imputa l'errore del proprio intelletto!

Non so poi approvare il collocamento del num. 4° che prevede l'eccesso nella legittima difesa, al posto dove trovansi, cioè fra le scuse delle lesioni dolose: se è indubitato che in questa figura, l'elemento morale incriminabile consiste solamente nella colpa e quindi nella totale assenza di dolo, è evidente che sarebbe più logico farne una previsione speciale, come prescrivasi nel codice gregoriano del 1832 all'art. 294, nel codice prussiano del 1852 al § 41, nel codice austriaco del 1852 al § 2 let. g, nel codice estense del 1855 all'art. 368 § 4, nel codice sardo-napo-

litano del 1861 all'art. 563, nel codice germanico del 1871 al § 53, nel codice ticinese del 1873 all'art. 293 § 2.

E addippiù dovrebbe punirsi con pena che non vada mai oltre il terzo grado della prigione.

#### Art. 393 e 394

Ne' §§ 2 di questi articoli non mi pare molto felice la frase che si è usata « tutti coloro che hanno *messo la mano addosso* all'offeso. » È certo che colui il quale si è limitato a *mettere la mano addosso* all'offeso non ha inferto alcuna lesione, l'azione da costui eseguita è quindi certa e circoscritta al fatto di aver *messo la mano addosso* all'offeso, punirlo quindi, e con pena severissima, mi pare una enormità. Ma vi è dippiù; un giudice severo, e schiavo della legge, che volesse applicare alla lettera questa disposizione, non potrebbe condannare chi cercava dividere i rissanti, e, nel far ciò, abbia toccato colui che poscia fu ucciso o ferito?

In ogni caso, anche per chi abbia preso parte attiva alla rissa, parmi eccessiva la pena della reclusione o della relegazione nel primo grado: il codice sardo-napolitano, dichiarava

tal fatto un reato non molto grave quando interveniva l'omicidio, e puniva i colpevoli con la relegazione non maggiore di anni dieci o anche con la carcere (art. 564): opinerei che il Codice italiano non andasse oltre la prigionia, o almeno che questa potesse alternarsi con la relegazione.

Art. 396

Ben a ragione questo articolo avea incontrato le censure dell'avvocato Giovanni Gorritte: chi spara in rissa un'arma, senza intenzione di offendere, non può nè deve andare punito — specialmente che costui potrebbe mirare a far correre la forza pubblica.

Art. 398

I maltrattamenti in famiglia, senza scopo di correzione o di disciplina, dovrebbero rientrare nelle disposizioni speciali delle lesioni gravissime, gravi o leggiere, di cui al Capo II, e punirsi in conformità all'intenzione dell'agente e al danno recato: non veggio l'utilità di un articolo speciale.

Art. 412

Volere evitare i duelli, aggravando di troppo la pena quando talune condizioni, così

dette cavalleresche, non sieno state adempiute, credo possa condurre a contrario effetto. Questo istituto barbaro che riceve una quasi universale approvazione, quantunque illogico, quantunque riprovevole, quantunque odioso, non potrà giammai parificarsi all'omicidio volontario o alla lesione personale volontaria; e come potrebbe infatti punirsi con la stessa pena colui che per moto improvviso uccide o ferisce il proprio nemico disarmato, e colui che venuto di fronte all'avversario ad armi uguali, con condizioni tra loro regolate, uccide o ferisce, trasandando però di fare regolare e discutere precedentemente le condizioni a' padrini o a' secondi (num. 1° del § 1), mentre nel primo caso esiste sempre un'aggressione, e nel secondo si raffigura una pugna tra due che possono a vicenda difendersi ed offendere? come può stabilirsi la pena dell'omicidio volontario o della lesione, sol perchè, quantunque le condizioni regolate con precedenza da' padrini o da' secondi, pure il duello è avvenuto fuori la presenza di essi (num. 2° del § 1), mentre anche da soli i duellanti possono essere fedeli alle regole concordate? come possono parificarsi le due ipotesi nel caso che si stabilisca tirare con armi che non sieno di precisione

o che sieno a più colpi ( num. 3° del § 1 ) quando anche con armi di precisione e ad un sol colpo potrà avvenire la morte o la lesione? che influenza spiega la circostanza di essersi stabilita con antecedenza la morte di uno de' duellanti ( num. 5° del § 1 ), oppure, che, quantunque non espressa, l'intenzione esiste e il fatto della morte avviene? e poi, andate a provare tale circostanza! finalmente che vale, in un duello alla pistola si tiri a quindici metri o meno ( num. 6° del § 1 ), se due esperti tiratori colpiranno con certezza a sedici e più metri, e invece due persone non abituate al bersaglio sbaglieranno con molta probabilità anche a dodici o dieci metri?

Questa soverchia esasperazione di pena, questa parificazione de' reati avvenuti in duello con l'omicidio volontario o con la lesione personale volontaria — specialmente ne' casi che abbiamo cennati e in altri simili, che non escluderebbero l'essenza del duello ma le modalità di esso, potrà condurre ad opposti risultati di quelli cui si mira: io son sicuro che la prova di simili duelli — che avverranno sempre — non si raccoglierà e tali fatti rimarranno impuniti.

Io faccio sempre appello all'esperienza:

questa pazzia criminosa che attenta alla personalità umana rivestendo il fatto di forme gentili, quest'odioso pregiudizio che ci fu legato dagli antichi tempi, è talmente radicato nella civile società, che volerlo estirpare con una severa penalità è impossibile! è d'uopo un pò meno d'ignoranza e un pò più d'educazione a potere persuadere tutti che fare sottentrare l'azione violenta individuale, all'azione benefica e riparatrice della legge, è un'offesa al diritto collettivo da cui emana la giustizia. Noi lo vediamo tutti i giorni; quantunque il Codice che al presente regna nella più parte d'Italia non sia molto severo in fatto di penalità pel duello, pure a molti processi di tal genere si dà principio con immenso scalpore, il giudice istruttore comincia a sentire con molto zelo e parti e testimonj, ma.... i duellanti mentiscono, i padrini mentiscono, i medici che assistono il ferito sul luogo mentiscono anch'essi, se son accorse persone estranee al fatto mentiscono pure, e il processo va a finire in archivio con un *non luogo!* son pochi i duellanti, e solo nel caso, del resto raro, di morte, che giungono dinanzi da' Tribunali! e, in questi casi, anche i giudici applicano il minimo della pena possibile!

Elevate ora la pena e con ragione otterrete lo stesso effetto; di non potere cioè provare mai un duello; condannate eccessivamente i padrini (§ 4), oltre le pene della complicità comminate loro per giunta la multa e la sospensione da' pubblici ufficj, e se per lo passato qualche omicida in duello lo avrete raggiunto, per l'avvenire se ne andranno con certezza, e tutti, impuniti.

Art. 415

Per dirsi consumato il reato di diffamazione, si richiede la condizione indispensabile che il colpevole comunichi il fatto determinato a *più persone*. Ora io osservo che si potrebbe di continuo questionare sul concetto che abbia voluto esprimere questa formula: sono *più persone*, due, tre, quattro o venti individui? e, in vero, se si vuol punire la divulgazione possibile del fatto, due o tre individui bastano; se poi si vuol punire la diffusione già avvenuta bisogna che la notizia si conosca da molti.

In oltre, come ben osserva il Geyer, la divulgazione del fatto che attenta all'onore può anche avverarsi comunicando il colpevole con una sola persona, ma sapendo che

questa farà conoscere tutto ad un'altra persona, e questa ad un'altra, e via di seguito.

Opinerei quindi che questo articolo, mirasse solamente alla *diffusione* senza incaricarsi del numero delle persone.

Art. 425

Alla penalità fulminata agl'impiegati delle poste o de' telegrafi che aprono o sopprimono lettere o telegrammi, aggiungerei la sospensione da' pubblici ufficj per un tempo determinato.

\* \*  
\*

Esaminandosi, anche superficialmente, le disposizioni relative a' reati contro la proprietà non si può far a meno di deplorare l'eccessiva casuistica alla quale son esse informate: comprendo benissimo, che, se fosse dato prevedere tutte le ipotesi possibili ad avverarsi, anche a scapito della brevità cui deve mirare un codice, si potrebbe determinare a priori la penalità da attribuirsi ad ogni singolo caso; ma quando per conseguire tale scopo tutti gli sforzi sono inutili, quando tale previsione è impossibile nella pratica, io credo sia opera più proficua avere maggiore fiducia ne' giudicanti e lasciare

alla giurisprudenza il compito di pronunziare quali sieno i casi speciali che entrino nella regola generale.

Le poche osservazioni che seguono e che ho fatto sul grosso di talune disposizioni mi daranno forse ragione.

Art. 430

Se per poco si adottassero tutte le norme copiose che s'impongono in questo articolo, per descrivere il furto domestico ed additare quali sieno i casi speciali che rientrano in tale ipotesi giuridica, porto ferma opinione che nella pratica verranno a suscitarsi continue discettazioni, e spesso potrà avvenire il grave sconcio di vedersi andare assoluto il colpevole, o l'ancora più grave di condannarsi o esasperarsi la pena per l'innocente: completandosi infatti questa figura giuridica con l'art. 431 scapperebbe, come ben osserva il publicista Aronne Rabbeno, da tal sanzione il colono o mezzajuolo, nel fatto del quale si riscontrano gli estremi che si trovano nel domestico a salario fisso e simili casi.

Come ho cennato, io avrei reputato più proficua l'opera di fermarsi il codice a' più

puri principj, alle regole fondamentali, delineando la più vera cagione che aggrava il furto quando a commetterlo sia servita la qualità personale di chi è ammesso per ragione di servizio a coabitare o ad entrare ed uscire liberamente dalla casa del proprietario, e la tradita fiducia da quest'ultimo riposta in chi consuma il reato; in tal modo sarebbesi evitato di descrivere tutte quelle ipotesi, che poi non sono nè possono essere tutte molto esatte, e sarebbesi lasciata al prudente arbitrio del magistrato l'applicazione della regola generale al caso speciale. Nè mi si dica che tale arbitrio possa dirsi sconfinato: quando io veggo che sul fatto e sull'apprezzamento di esso, quando io veggo che sulle prove e sul convincimento di esse, il giudicante è sempre incensurabile e la sentenza che da esso emana deve rispettarsi per la fiducia che in esso deve riporsi ben a ragione, non veggo poi perchè non gli si dovrebbe prestar credito nell'applicare la regola legislativa al fatto specifico, quando altri magistrati superiori possono entrare sulla più vera interpretazione della regola stessa.

Art. 432

Quando ho visto, messa così genericamente ne' codici la qualifica del furto commesso

« di notte in un edificio di abitazione, o nelle dipendenze di esso, da persona non convivente col derubato » vi ho scorto sempre il pericolo di potersi punire fatti diversi con la medesima pena.

In vero, se vuole aggravarsi la pena in tale ipotesi per la soverchia audacia che si scorge nello agente, il quale affronta apertamente la possibilità di trovare il proprietario o altre persone della casa, tale esasperazione mi pare abberrante, quando il ladro conosca e possa provare che conosceva con antecedenza come nel momento ch' egli cercava di rubare, quella casa era vuota da gente: che se poi si voglia per poco considerare come ordinariamente suole accadere che tali *edificj di abitazione o dipendenze* sono garantiti da alti muri, da solidi ripari (specialmente se posti nelle campagne ove tali reati usualmente si consumano) allora il colpevole dovrà superare tali ostacoli, pe' quali la sua azione criminosa sarebbe aggravata dalle previsioni dell' art. 433, senza che perciò possa osservarsi la necessità di ravvisarvi due qualifiche che elevino di molto la pena, in un fatto dove la quantità morale e materiale non merita che per *due volte* si tenga conto dell' audacia, per *due volte* si computi l'ostacolo remosso.

Art. 433

La qualifica del mezzo nel furto « commesso da persona mascherata o altrimenti travisata » potrebbe accettarsi solamente nel caso che si potesse provare che il delinquente l'abbia adoperato per recare spavento, per atterrire il proprietario o chi è posto in guardia e custodia della cosa involata; ma in tutti altri casi, per esempio quando essa si adopera dal colpevole per non farsi conoscere da persone estranee le quali potrebbero vederlo entrare od uscire da una casa e trasportare la cosa rubata, quando insomma lo scopo del colpevole nell' usare quel mezzo non è altro se non quello di procurarsi l'impunità, allora è da respingersi; ed io faccio voti perchè tale disposto venga abrogato per non darsi molti inconvenienti cui conduce la soverchia casuistica.

Art.<sup>i</sup> 434, 435 e 436

Peccano anch' essi di soverchie minuzie, d'ipotesi superflue; cercano insomma di prevedere tutti i casi punibili e saranno di grande imbroglio nella pratica. Al numero 4° di questo articolo 435, se resterà così circostan-

ziato, io proporrei che alla parola *bestiame* si aggiungesse la qualifica di *grosso o minuto*, per evitare gli equivoci possibili che ha previsto il publicista Aronne Rabbeno.

Art. 439

Nel furto semplice abbasserei il minimo: invece di punirlo, come stabilisce il Progetto emendato, cioè « con la prigionia dal secondo al terzo grado », lo punirei con la prigionia non oltre il terzo grado, in modo da dare facoltà al giudicante di applicare anche il minimo del primo grado in que' casi ne' quali è poca la malizia del colpevole e lievissimo il danno recato.

Aggiungerei poi un paragrafo a questo articolo e prevederei il furto commesso *con destrezza sulla persona* (che nel Progetto non è stato previsto) esasperando per esso la pena, poichè in tal caso non v'ha chi non vegga come l'autore operi con maggiore audacia che quasi rasenta il furto violento.

Art. 448

Come bene osservano con ragioni diverse gli egregj Camerini e Giambattista Cisotti,

dovrebbe ancora più aggravarsi la pena del *ricatto* quando da questo fatto derivi la morte del sequestrato; è un massimo reato e gli compete la massima pena.

Art. 453

La definizione data dal Progetto alla truffa (per lo Codice sardo-napolitano *appropriazione indebita*) è incompleta e non rinchiude tutti i casi prevedibili; infatti, perchè si possa elevare a reato un tal fatto, dal Progetto si richiedono inevitabilmente tre soli termini: consegna della cosa altrui fatta per riconsegnarla o per un uso determinato, appropriazione, conversione a profitto di sè o di un terzo. Ora se l'agente, invece di convertire a profitto proprio o di un terzo, la cosa, se l'abbia appropriato per tempo determinato, facendo di essa un uso contrario a quello cui il proprietario l'avea destinata, anche in modo da distruggerla o deteriorarla, potrebbesi da taluno dubitare che il reato esista; potrebbe trionfalmente sostenersi che tal caso sia inimputabile; giusto perchè la definizione data è un pò vaga. È stata però opinione sempre dominante nella nostra scuola come debba parificarsi il *furtum usus* al *furtum rei*

*ipsius* e anche dal testo del Progetto risulta evidente che tal principio ha regolato le sanzioni applicate al furto; per lo che, identità di ragione mi fa supporre che anche nella truffa la stessa norma siasi voluta seguire prevedendosi il caso della consumazione o dissipazione della cosa altrui. La dizione dell'articolo solamente, quindi, mi pare che ingeneri un dubbio da eliminarsi e che non esisteva nel Cod. delle due Sicilie del 1819 all'art. 430, nel Cod. parmense del 1821 all'art. 453, nel Cod. estense del 1856 all'articolo 499, nel Cod. Toscano del 1856 all'articolo 396, nel Cod. sardo-napolitano del 1861 all'art. 631.

Art. 454

Stabilendosi in questo articolo la penalità della truffa, abbasserei anche qui il minimo come nel furto semplice — e darei facoltà al magistrato di scendere sino al primo grado della prigionia; specialmente che in questo reato si può incontrare il caso di una minima malizia del colpevole, il quale riceva in consegna la cosa altrui senza che abbia intenzione di tradire la fiducia in lui riposta, ma poscia, o per facilità in cui si vede di usufruire della cosa, o per la possibilità di

potere non recar danno al proprietario, o per circostanze imperiose che lo costringano può rendersi autore del reato; mentre può esservi il caso di chi con animo provo, sin dal primo momento pensa di tradire la fiducia di colui che gli affidò la cosa. Ora nella prima ipotesi, io credo che si dovrebbe accordare al magistrato la facoltà di dare una pena sparutissima.

Art. 477

La pena del quarto grado di prigionia fulminata nel § 1 mi pare, che se in taluni casi potrà essere giusta, in taluni altri potrà riuscire eccessiva, a seconda del maggiore o minor traffico che esiste negli *scoogli*, *secche* o *altri siti che dominano il mare* e che porterebbe una maggiore o minore probabilità di naufragio; reputerei util cosa dare facoltà al giudicante di spaziare fra il terzo e il quarto grado.

All'incontro poi nel § 2, cioè quando il colpevole abbia raggiunto il suo scopo, ottenendo il naufragio con la morte di qualche persona, non mi fermerei al terzo ma andrei anche al quarto grado di reclusione, specialmente se questo intento era *voluta* dall'agente.

FINE

